



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.11.2021

Info/172/ COVID-19/GREEN PASS/Aggiornamenti/Modifiche conversione in legge del dl 127/2021 sull' obbligo in ambito lavorativo

COVID-19/GREEN PASS/AGGIORNAMENTI/MODIFICHE CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 127/2021 SULL' OBBLIGO IN AMBITO LAVORATIVO. POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI CONSEGNARE AL DATORE COPIA DELLA PROPRIA CERTIFICAZIONE VERDE

Si prosegue sulla trasmissioni delle informazioni in merito all'oggetto di interesse per il datore di lavoro.

Con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 è stato convertito il decreto-legge n. 127/2021 recante, per quanto di interesse specifico, la disciplina concernente l'obbligo di "Green Pass" in ambito lavorativo privato, in vigore come noto dallo scorso 15 ottobre.

Tralasciando alcune modifiche formali che correggono imprecisioni lessicali contenute nel decreto n. 127, si evidenziano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione:

- di particolare importanza ai fini pratici e organizzativi è che il Legislatore ha ora aggiunto un'ulteriore previsione in base alla **quale i lavoratori "possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19". In tal caso, per tutta la durata della relativa validità della certificazione i datori di lavoro non dovranno controllare tali lavoratori.** Ciò, secondo il Legislatore, nell'obiettivo di "semplificare e razionalizzare le verifiche" (*articolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021*).

Come si ricorderà, in una prima fase la principale preoccupazione per i datori di lavoro era costituita dagli oneri organizzativi derivanti dalla necessità di effettuare i controlli circa il possesso della certificazione verde, nel rispetto della salvaguardia della riservatezza dei lavoratori stessi, anche alla luce degli orientamenti del Garante della privacy in materia

Tale nuova previsione legislativa, pertanto, rende legittima la possibilità per il datore di lavoro, prima esclusa, di conoscere la scadenza della certificazione verde, evitando pertanto, fino a tale data e fatte salve eventuali sopraggiunte novità, di controllare i lavoratori che, avendo completato il ciclo di vaccinazione o essendo guariti dalla malattia, conservano per settimane o mesi la validità della certificazione.

Va segnalato che il Garante della Privacy durante la fase dell'iter parlamentare di conversione del provvedimento in legge, è intervenuto ritenendo tale modifica legislativa non in grado di tutelare adeguatamente la riservatezza dei lavoratori in una materia, come quella della scelta in ordine all'effettuazione della profilassi vaccinale, particolarmente delicata.

Nonostante la richiesta esplicita del Garante di approfondire tali aspetti, l'iter di conversione del decreto-legge n. 127 si è concluso con la conferma della disposizione citata.

- **scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa:** è introdotto un nuovo articolo 9-novies, il quale prevede che in caso di scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa, non si dà luogo alle sanzioni previste per il caso di mancato possesso di "Green Pass". In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (*articolo 9-novies del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021*);

- con specifico riguardo ai **lavoratori somministrati**, la legge ora precisa che la verifica del rispetto delle prescrizioni "compete all'utilizzatore, mentre al somministratore è fatto obbligo di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (*articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021*). La norma supera una "FAQ" del Governo che in un primo momento aveva sostenuto l'obbligo del duplice controllo sui lavoratori somministrati, sia a carico dell'Agenzia somministratrice che dell'utilizzatore.

Ora è chiarito che la verifica è onere della sola impresa utilizzatrice, spettando al somministratore solamente, come detto, il compito di informare i dipendenti circa la normativa in materia;